

Bozza di emendamento sui finanziamenti alle scuole paritarie

Articolo 9

Primo testo:

Sostituire il comma 5, con il seguente: Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n.62 è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta a prevedere che le risorse stanziare in favore delle scuole paritarie siano iscritte nel capitolo 1477 – contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta - anziché nel capitolo 1299 - somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie - dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine si predispongono la necessaria compensazione degli effetti finanziari sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Secondo testo, con norma di natura interpretativa

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Per le finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le spese delle regioni a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano come non applicabili alle risorse destinate alle finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Terzo testo

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Per le finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le spese delle regioni a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono escluse dal patto di stabilità interno. Alle risorse di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione al secondo e terzo testo

L'art. 9, comma 5, del DDL di stabilità prevede l'attribuzione alle regioni di somme in sostegno delle scuole non statali ma, di fatto, non consente l'utilizzo delle somme stanziare. Infatti la capacità di spesa delle regioni non viene innalzata per consentire l'erogazione delle somme attribuite, bensì, al contrario, tale capacità di spesa è ulteriormente ridotta dall'inasprimento dei vincoli del patto di stabilità interno previsti dall'art. 13. L'attribuzione di somme nel presupposto che esse non siano spese non è razionale. Si propone pertanto una deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, limitata alle spese delle regioni effettuate a valere sulle somme stanziare dal comma in esame.

Si specifica inoltre che, considerata la finalità anche di carattere sociale cui assolvono le scuole paritarie, le somme ad esse destinate non rientrano nell'ambito di quelle assoggettabili ai tagli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, coerentemente con quanto previsto dalla citata disposizione che fa salve le risorse destinate alle politiche sociali. Più precisamente nel secondo testo si elimina il taglio ex D.L. 174/2012 sia per il 2014 che per il 2013, nel terzo testo per l'anno 2014.